

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 901)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1960

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api

ONOREVOLI SENATORI. — In data 31 dicembre 1958, ha cessato di avere vigore la legge 25 luglio 1956, n. 924, che consentì, per il triennio 1956, 1957 e 1958, l'impiego in esenzione totale della imposta di fabbricazione, di un contingente annuo di ottomila quintali di zucchero, nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

Le ragioni che allora indussero il Governo ad assumere l'iniziativa del provvedimento legislativo furono determinate dalla necessità di salvaguardare il patrimonio apistico nazionale, nella considerazione:

1) che nella legislazione di tutti i Paesi esistono provvidenze per la tutela del patrimonio apistico, attesa l'importante funzione

svolta dalle api nella fecondazione delle piante e nella produzione del miele e dei suoi derivati;

2) che in Italia, nel periodo anteriore al 1955, si era determinata una sensibilissima riduzione del numero degli alveari, mentre sarebbe stato indispensabile, per il loro invernamento e per la nutrizione stimolante praticata in primavera, ottenerne un rapido sviluppo;

3) che l'allevamento delle api andava esaminato non solo in rapporto alla produzione del miele e della cera, ma altresì in relazione all'azione che l'insetto svolge come pronubo nella impollinazione, e quindi nel-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'incremento produttivo delle piante da frutto e di quelle ortive.

Poichè permangono le condizioni obiettive che giustificarono la emanazione del provvedimento legislativo in questione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha caldeggiato la proposta della Federazione apistica nazionale intesa ad ottenere il ripristino del particolare beneficio fiscale senza limitazione di tempo.

L'Amministrazione finanziaria, riconoscendo la fondatezza dei motivi sopraccennati, ha ritenuto che l'esenzione dovesse essere accordata per un periodo non superiore a tre anni allo scopo di non consolidare, con carattere permanente, un privilegio che, nonostante la sua modesta entità, avrebbe costituito, nell'orientamento di politica fiscale, un precedente facilmente invocabile da altri settori economici.

Senonchè il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16 ottobre 1959, ha riconosciuto l'opportunità di elevare tale periodo ad un quinquennio (1959-1963), tenendo conto, nell'esame del provvedimento, delle particolari esigenze del settore apistico nazionale.

L'esenzione totale dall'imposta importerà per l'Erario la rinuncia ad un introito di

30.240.000 lire annuo calcolato sulla base dell'aliquota ridotta di lire 3.780, prevista dal decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1829, per ogni quintale di zucchero impiegato nella fabbricazione dello speciale alimento per le api.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che provvede nel senso sopra indicato.

L'articolo 1 prevede l'esenzione totale dall'imposta di fabbricazione per il quinquennio 1959-1963, su un quantitativo annuo di ottomila quintali di zucchero destinato alla preparazione di uno speciale alimento per le api.

L'articolo 2 stabilisce che lo zucchero, come sopra impiegato, deve essere denaturato, come si è praticato in passato, aggiungendo a caldo, ad ogni quintale di zucchero, grammi 500 di aglio naturale e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

La denaturazione con aglio, prodotto che a sua volta risulta molto utile nell'alimentazione artificiale delle api, rende lo zucchero del tutto inadoperabile per gli ordinari usi dolcificanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentito, per il quinquennio 1959-63, e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi 500 di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.